

S T A T U T O

Associazione Culturale "Rose Sélavy"

Art. 1. Dichiarazione costitutiva.

Nel rispetto del codice civile e della L. 383/00 è costituita in data 15 / 05 / 2013 l'Associazione Culturale no-profit, denominata "Rose Sélavy" con sede in Ferrara, Via Ripagrande, 46. In seguito si farà riferimento ad essa indicandola brevemente con il termine di Associazione.

L'eventuale cambio di indirizzo o sede nell'ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna variazione né allo Statuto né ai regolamenti interni.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Scopi e finalità.

L'Associazione è democratica ed apolitica, non persegue, come scopo istituzionale, alcuna finalità lucrativa ed è apartitica. Essa intende promuovere, sviluppare, diffondere l'arte e la cultura in tutte le sue forme e applicazioni, gli artisti e/o operatori di tali settori operanti in tutto il mondo, valorizzandone l'opera, l'immagine e l'ingegno in Italia ed all'estero. Tutto ciò favorendo, nel modo più completo possibile la diffusione, la produzione e la distribuzione delle loro opere mediante la divulgazione, la valorizzazione artistica e d'immagine con la creazione di iniziative e servizi, anche rivolti a terzi, nei settori della cultura, dello spettacolo, dell'arte, della didattica che soddisfino le aspirazioni proprie dei soci.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono vietate.

Per il conseguimento degli scopi statuari l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- Corsi e laboratori relativi all'arte in tutte le sue forme (arte applicata, tecniche grafico-pittoriche e scultoree, fotografia, illustrazione, musica, letteratura, arte e architettura dei giardini, origami, ecc.) rivolti a gruppi e scuole di ogni ordine e grado; formazione professionale, aggiornamento e specializzazione anche per docenti e capi di istituto di scuole di ogni ordine e grado;

- organizzazione di stages, masters, congressi e conferenze anche per docenti e capi d'istituto di scuole di ogni ordine e grado;
- assumere la gestione di spazi, strutture e servizi legati all'adempimento dello scopo sociale anche per conto di Enti pubblici e privati;
- organizzazione di rassegne, mostre ed eventi anche per enti pubblici e privati, intraprese sia dai soci dell'associazione che da e per gruppi e soggetti esterni;
- iniziative culturali e ricreative anche per enti pubblici e privati, intraprese sia dai soci dell'associazione che da e per gruppi e soggetti esterni.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati l'Associazione potrà:

- avvalersi di prestazioni sia gratuite che retribuite;
- avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta;
- raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
- somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità;
- svolgere qualsiasi attività connessa ed affine agli scopi stessi, compreso l'utilizzo della rete Internet (siti web e social network);
- compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa;
- acquistare e noleggiare locali, macchinari, impianti ed ogni altro mezzo idoneo al proprio fine istituzionale;

Art. 3. I Soci.

Sono Soci tutte le persone maggiorenni che, per interesse culturale ovvero per interessi professionali e/o studi, vogliono aderire all'attività dell'Associazione e che, avendone fatta richiesta, ne ottengano l'ammissione dal Consiglio Direttivo.

La domanda dovrà essere indirizzata al Presidente e dovrà indicare, oltre ai dati

anagrafici, l'accettazione dello Statuto e degli organi di rappresentanza sociali.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali, secondo le competenze statutarie, ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri soci che con i terzi.

I soci si dividono in ordinari ed onorari.

Sono Ordinari coloro che, a domanda, avendone i requisiti, chiedono di far parte dell'Associazione.

I soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'associazione, sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo, e possono essere propositivi relativamente alle attività dell'associazione

Tutti i soci ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elettorato attivo e passivo per la nomina del Consiglio Direttivo.

Sono ordinari anche i soci Fondatori.

Soci onorari sono persone, enti o istituzioni distintisi per la loro opera di salvaguardia, proposizione e divulgazione delle arti e delle attività perseguite dall'associazione ed insigniti di tale carica su proposta unanime del Consiglio direttivo o dell'Assemblea dei Soci.

Hanno funzione simbolica e di rappresentanza, possono partecipare alla vita sociale senza diritto di voto.

Nessuna limitazione è posta al numero dei soci, possono aderire tutti i cittadini maggiorenni di ambo i sessi, senza limiti di età e di nazionalità.

L'Associazione fornirà ai Soci una tessera che avrà validità un anno e che attesta l'adempimento pagamento della quota sociale.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- 1) dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;
- 2) mancato versamento della quota associativa annuale;

3) allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo ed, in caso di appello, dall'Assemblea che decide in via definitiva;

In casi particolarmente gravi e motivati, il Consiglio Direttivo potrà negare il rinnovo della tessera sociale.

In caso di diniego espresso o di espulsione, il consiglio direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione. I soci che non abbiano ottenuto l'iscrizione o che siano stati espulsi, possono entro 30 giorni ricorrere all'assemblea.

In ogni caso il socio dimissionario, radiato ed espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale. I soci, in regola con il pagamento della quota di Associazione, hanno diritto di partecipare all'Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro Socio purché munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi gratuitamente offerti dall'Associazione.

Particolari iniziative potranno essere programmate e promosse dall'Associazione a fronte del versamento di ulteriori liberalità versate dai Soci che volontariamente siano interessati ad esse, in forma di autofinanziamento straordinario.

Le quote versate dai soci sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.

Art. 4. Organi dell'associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea Generale dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice-Presidente;
- 5) il Segretario- Cassiere.

Gli Organi restano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili. Le cariche e le attività ad esse relative svolte dai soci sono gratuite e non sono retribuite in alcun modo.

Art. 5 L'Assemblea Generale dei Soci.

L'assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è presieduta

dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed, in subordine, dal Socio più anziano di vita associativa.

Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno ed in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno la metà dei soci con diritto di voto.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante lettera o fax o e-mail o SMS ai soci ed affissione nell'albo dell'associazione con indicazione specifica dell'ordine del giorno, del luogo di incontro che può essere anche diverso dalla sede sociale, dell'ora almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- a) discute ed approva il bilancio consuntivo del consiglio Direttivo sull'attività svolta;
- b) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- c) fissa gli indirizzi dell'attività dell'Associazione;
- d) provvede alle modifiche statutarie ed approva i regolamenti interni;
- e) delibera ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di un socio con diritto di voto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto.

L'assemblea straordinaria dei Soci delibera:

- 1) in merito alle variazioni statutarie;
- 2) lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione;
- 3) la devoluzione del patrimonio.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, per le

modifiche allo statuto, se è presente almeno i 2/3 degli aventi diritto, in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria per lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e per la devoluzione del patrimonio delibera con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto.

Art. 6 Il Consiglio Direttivo.

Il consiglio Direttivo è composto da quattro membri: Presidente, Vice Presidente, Segretario/Cassiere e un Consigliere. L'Assemblea Generale dei Soci può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio direttivo in base al numero complessivo degli iscritti all'Associazione, Il consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno due volte all'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno i due terzi dei suoi componenti.

La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale a cura del Segretario.

Art. 7 Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) nomina un segretario/Cassiere, responsabile dei conti e della custodia del denaro dell'Associazione, nonché della redazione dei verbali di assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) elabora il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere dell'Assemblea generale dei Soci;
- d) amministra il fondo sociale;
- e) delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
- f) convoca l'assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;
- g) stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;

h) delibera sull'ammissione o sull'esclusione dei soci.

Art. 8 Il Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione.

A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno informati anche gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica.

Il presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente.

Art. 9. Il Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni.

Art. 10 Il Segretario/Cassiere.

Il segretario/cassiere è nominato dal Consiglio Direttivo ed è responsabile:

- della redazione dei verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- della tenuta dei registri contabili.

Controlla ed esegue la gestione e l'amministrazione dell'Associazione, tenendone la contabilità e ne riferisce al Consiglio Direttivo e può, congiuntamente al Presidente, avere accesso ai fondi dell'associazione depositati presso uno sportello bancario o postale.

Art. 11 Quota associativa annuale.

La quota associativa annuale è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 Il Patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- dalle quote associative annuali;

- dai contributi dello Stato e degli Enti Pubblici e Privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci;
- da beni mobili o immobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da tutto quant'altro, ancorché non specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione

L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili atti a migliorare il conseguimento dei fini statutari.

L'Associazione può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, aderire a consorzi tra Enti ed associazioni, mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa.

Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni possono essere utilizzati per il conseguimento delle finalità sociali.

L'Associazione, a fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale.

Art.13 Esercizio sociale e finanziario.

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

Entro 15 giorni prima dell'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato dai soci ordinari.

Il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario.

Art. 14 Regolamento interno.

Per quanto non previsto da presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previo ratifica dell'Assemblea generale dei Soci.

Art. 15 Scioglimento dell'Associazione.

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di

almeno 3/4 dei soci presenti ad una apposita Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendo fra i soci e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre associazioni operanti con finalità analoghe, per scopi di utilità sociale.

Art. 16 Disposizioni finali.

Il presente Statuto per complessivi 16 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti ed alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato, sottoscritto

Ferrara, li 15 / 05 / 2013

Manuzzi Roberto

Mattioli Giovanna

Sgarbi Chiara

Morelli Morena